INTERPORTO
CENTRO INGROSSO
PORDENONE

OGGETTO

Servizi di ingegneria ferroviaria

RIFERIMENTO

Lavori di completamento e potenziamento del Centro intermodale di Pordenone – Impianti ferroviari

CONTRATTO ACCORDO QUADRO
con unico operatore (art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (in deroga a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

CODICE (CIG) 86139708E9

Premesso che

- la realizzazione del terminal intermodale, inizialmente su una superficie complessiva di circa mq. 30.000, risale all'anno 1992 e si innesta alla progressiva Km 79+492 della linea ferroviaria Mestre – Udine;
- in data 15.02.1993 è stato stipulato il primo contratto di raccordo rubrica n. 3/1993 (Ente Ferrovie dello Stato – Venezia Area Merci Nord-Est) tra Centro Commerciale all'Ingrosso di Pordenone S.p.A. (ora Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.) e l'Ente Ferrovie dello Stato;
- in seguito al mutato contesto trasportistico regionale, nazionale e internazionale e alle politiche strategiche del Gestore (RFI), che miravano alla concentrazione delle attività merci in un numero adeguato di impianti a standard europei (tenuto conto anche che nell'ambito del processo di revisione della rete Trans-europea dei trasporti TEN-T, sono stati individuati fra i "core corridors" gli assi Adriatico-Baltico e Mediterraneo, entrambi interessanti l'area dell'Interporto di Pordenone), in data 10 ottobre 2013 è stata sottoscritta una convenzione attuativa tra Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone spa, Ferrovie dello Stato Italiane spa e Rete Ferroviaria Italiana spa che prevede il potenziamento/adeguamento del Terminal Intermodale;
- la suddetta convenzione - che fa seguito al Protocollo d'intesa del 17.07.2000 e Atto aggiuntivo del 08.02.2010 tra il Comune di Pordenone, il Centro Commerciale all'Ingrosso di Pordenone S.p.A. (ora Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.) e la Società Ferrovie dello Stato S.p.A. (ora Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) per il trasferimento dello scalo merci pubblico dal centro città presso l'Interporto – prevedeva la realizzazione degli interventi necessari al potenziamento ed allo sviluppo del Terminal in due fasi:
  Fase 1) lavori di potenziamento/adeguamento del Terminal consistenti nell'ampliamento del numero di binari ad uso dell'Interporto nonché nella pavimentazione del piazzale;
  Fase 2) realizzazione di una stazione elementare con le relative tecnologie e allaccio lato Udine, da definire congiuntamente a RFI in relazione allo sviluppo dei traffici;
- in data 10 settembre 2014, la società Interporto a stipulato con RFI il contratto di raccordo del Terminal intermodale alla linea UD-VE per un periodo di anni 6 (sei) e quindi con scadenza il 09 settembre 2020;
- a seguito degli interventi previsti nella 1^ fase, realizzati a tutto il 31.12.2020, il terminal intermodale di Pordenone, attualmente, si estende per una superficie di mq. 118.000 e comprende:
  a) Gate d'ingresso al terminal suddiviso su due piani di circa mq. 140 ciascuno (il piano primo è ancora in fase di ultimazione delle opere interne e pertanto sarà accatastato con categoria F3 – in corso di costruzione);
  b) Officina di manutenzione rotabili con superficie complessiva di circa mq. 592, composta da un'area adibita a officina accessoriata con una fossa di ispezione con soprastante binario ferroviario per la manutenzione del locomotore - carri ferroviari, e di un'area spogliatoio, bagni e locali di servizio;
  c) Piazzale operativo per lo scarico e il carico delle merci da treno a strada e viceversa, dotato di n. 3 binari ferroviari intermodali di lunghezza di circa mt. 750 ed un binario di stazionamento di circa mt. 850 al quale si

attesta una rampa di carico per mezzi militari. Il piazzale e attrezzato con n. 9 torri faro di altezza 30 m e una pesa per autoarticolati;

d) Area di presa e consegna di convogli ferroviari dotata con n. 3 binari ferroviari di lunghezza di circa mt. 850 elettrificata con media tensione per la ricezione e l'inoltro dei treni nella rete ferroviaria;
e) Tronchino ferroviario con funzione di asta di manovra di lunghezza di circa mt. 350 utilizzato per lo spostamento dei carri dall'area di presa e consegna al piazzale intermodale;

- a seguito di procedura ad evidenza pubblica, con contratto in data 16.10.2018, la gestione del Terminal intermodale è stata affidata ad Hupac S.p.A., la quale in data 14.09.2020 ha rinnovato il contratto di raccordo del Terminal intermodale alla linea UD-VE;
- in giugno 2020 sono terminati i lavori di adeguamento della stazione di Pordenone al fine di consentire il ricevimento delle merci pericolose (ADR);
- per completare la 1^ fase degli interventi di ampliamento e potenziamento del Terminal Intermodale, come previsto nella convenzione stipulata con RFI in ottobre 2013, per quanto attiene gli impianti ferroviari, rimangono da realizzare l'allungamento dell'asta di manovra a mt. 750 ed un fascio di binari per la sosta dei carri ed il raccordo di un magazzino di logistica;
- il programma di sviluppo del Terminal, prevede la realizzazione dei seguenti interventi:
  a) adeguamento allacciamento lato Stazione di Pordenone e nuovo allacciamento lato Udine alla linea di corsa UD-VE per la trasformazione del Terminal in stazione elementare;
  b) installazione gru a portale;
  c) realizzazione di magazzini di logistica nelle aree contermini (area industriale ad ovest del Terminal, ambito 5 del PIP a sud/est del Terminal, piazzale recintato a sud del Terminal/a lato della dogana);
- con la realizzazione degli interventi di ampliamento e trasformazione del fascio di binari di presa e consegna del Terminal in stazione elementare, l'area intermodale avrà una superficie di circa mq. 220.000,00;
- la programmazione triennale 2020-2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori pubblici sono stati approvati dal C.d.A. di Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. con delibera n. 6 del 26.11.2019 e l'aggiornamento della suddetta programmazione, approvato dal C.d.A. di Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. con delibera n. 3 del 06.03.2020, comprendono gli interventi già finanziati con fondi della Regione FVG o che prevedono l'utilizzo di fondi propri della Società;
- con decreto di concessione n. 1847/TERINF del 03.05.2018 la Direzione Centrale Infrastrutture e territorio – Servizio trasporto pubblico regionale e locale ha concesso a favore della società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. un contributo di euro 3.000.000,00, a copertura delle spese previste dal progetto di opere di completamento del centro intermodale, relative a:
  Lotto 6 – Allungamento asta di manovra ferroviaria a 750 metri;
  Lotto 7 – Realizzazione del parcheggio di accesso al terminal intermodale;
- al fine di consentire ad Interporto di portare a termine i programmi di potenziamento e completamento del Terminal Intermodale di Pordenone, di cui alla convenzione attuativa in data 10/10/2013 sottoscritta da Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone Spa, Reti Ferroviarie Italiane Spa e Ferrovie dello Stato S.p.A., con decreto di concessione n. 4249/TERINF del 07.10.2019 la Direzione Centrale Infrastrutture e territorio – Servizio trasporto pubblico regionale e locale ha concesso a favore della società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. un contributo di € 10.500.000,00, a copertura delle spese previste dal progetto di opere di potenziamento e miglioramento della dotazione infrastrutturale del centro intermodale, finalizzato a migliorarne la funzionalità e a incrementare il trasporto merci via ferrovia, attraverso la realizzazione dei seguenti interventi:
  Intervento n. 1 - Rotaie per gru a portale
  Intervento n. 2 - Ampliamento piazzale intermodale per circa 15.000 m²
  Intervento n. 3 - Realizzazione di magazzino raccordato
  Intervento n. 4 - Realizzazione di un fascio di binari per la sosta carri
  Intervento n. 5 - Realizzazione muro di sostegno ed allargamento rilevato ferroviario
  Intervento n. 6 - Opere di miglioramento funzionale (impianto antintrusione, TVCC, ecc.)
  Intervento n. 7 - Acquisizione aree per lo sviluppo/ampliamento del Terminal intermodale;

- per poter accedere ai Piani di ripresa e di resilienza del "Recovery Fund", in data 16.12.2020 è stata inviata alla Regione FVG la documentazione tecnica preliminare alla Regione FVG la quale, con riferimento alle schede T2 e T3, prevede il seguente programma di interventi di potenziamento dell'intermodalità:

realizzazione rotaie per gru a portale	euro 1.000.000,00
acquisto e installazione di n. 3 gru a portale	euro 10.000.000,00
realizzazione stazione elementare – 1^ fase	euro 2.000.000,00
allungamento del binario con funzione di asta manovra	euro 2.000.000,00
realizzazione nuovo fascio di binari per la sosta dei carri	euro 1.000.000,00
Sommano	euro 16.000.000,00

- al fine di garantire un più idoneo livello di dettaglio ai progetti, Interporto S.p.A. ritiene necessario ricorrere all'acquisizione di adeguati apporti professionali esterni, al fine di implementare e supportare la propria struttura interna dell'ufficio tecnico in relazione ai programmi di completamento e sviluppo del Terminal intermodale, tenuto conto che è possibile costituire gruppi di progettazione misti, formati da dipendenti della Stazione appaltante aventi un'adeguata professionalità e da professionisti esterni per le prestazioni specializzate;
- Interporto S.p.A., in particolare, ha la necessità di affidare in fasi successive, in relazione all'attuazione dei suddetti programmi, i servizi tecnici di ingegneria ferroviaria afferenti la progettazione e direzione dei lavori da espletare in collaborazione con il proprio Ufficio tecnico, nonché di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP in relazione alla realizzazione alla specificità della materia, con particolare riferimento ai rapporti da intrattenere con RFI per il rilascio dei pareri di sua competenza;
- si ritiene a tal fine opportuno un coordinamento unitario del servizio mediante stipula di apposito Accordo Quadro, con il quale stabilire le condizioni alle quali l'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste, in relazione alla programmazione dei lavori, con appositi Contratti Applicativi;
- l'utilizzo di uno strumento come l'Accordo quadro con unico operatore - ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - consente la razionalizzazione della spesa per i servizi richiesti, una migliore programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di affidamento dei singoli appalti e, di conseguenza, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione delle prestazioni richieste in riferimento ai singoli interventi programmati o da programmare, che di volta in volta verranno disposti con appositi Contratti Applicativi, nei quali saranno precisati l'oggetto dei servizi, i loro importi ed il luogo di esecuzione e quant'altro stabilito dal Capitolato tecnico prestazionale;
- gli interventi da realizzare per il potenziamento e lo sviluppo del Terminal intermodale, per i quali viene richiesto il supporto all'Ufficio tecnico di Interporto, sono i seguenti:
  01 - Allungamento del binario con funzione di asta di manovra;
  02 - Fascio di binari per la sosta carri e raccordo magazzino ad ovest del Terminal;
  03 - Posa binari su fondazione già realizzata per gru a portale;
  04 - 1^ fase stazione elementare (allacciamento alla linea di corsa UD-VE lato Udine)

Considerato che

- l'Ufficio tecnico di Interporto S.p.A., costituito da n. 3 dipendenti, non dispone di tutte le competenze occorrenti per lo sviluppo compiuto delle attività di progettazione e direzione dei lavori che prevedono prestazioni specialistiche e, pertanto nel casi specifico, ha la necessità di avvalersi di professionisti esterni, in possesso dei requisiti necessari per svolgimento di prestazioni di ingegneria afferenti la realizzazione di impianti ferroviari, con i quali costituire un gruppo misto;
- è stata effettuata una consultazione informale e, tra l'altro, è stato anche preliminarmente consultato, in quanto iscritto nell'Elenco operatori economici di Interporto, l'ing. **Raffaele Govino**. di Treviso, il quale ha preso conoscenza di tutti gli elaborati progettuali in possesso di Interporto e si è dimostrato disponibile ad assumere l'incarico di cui in oggetto;

- il curriculum professionale documenta esaustivamente l'esperienza ed i requisiti di capacità economica/finanziaria nonché di capacità tecnica/organizzativa necessari per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento;
- il professionista ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale e tutela legale per un importo adeguato, come prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice;
- la previsione complessiva del corrispettivo a base d'asta, determinata nel rispetto delle tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016, ammonta ad **euro 71.000,00,** oltre ad eventuali oneri previdenziali e IVA, risulta così ripartita:
  Corrispettivo a percentuale determinate con riferimento agli interventi relativi agli impianti ferroviari per le prestazioni da svolgere in collaborazione con l'Ufficio tecnico di Interporto (vedi calcolo dei corrispettivi)
  01 - Allungamento del binario con funzione di asta di manovra
    - Progetto esecutivo e direzione lavori — euro 12.100,00
  02 - Fascio di binari per la sosta carri e raccordo magazzino ad ovest del Terminal
    - Progetto esecutivo e direzione lavori — euro 39.900,00
  03 - Posa rotaie su fondazioni già realizzate per gru a portale
    - Progetto esecutivo — euro 9.000,00
  04 - 1^ fase stazione elementare (allacciamento alla linea di corsa UD-VE lato Udine)
    - Progetto di fattibilità — euro 4.000,00

  Totale corrispettivo a percentuale (soggetto a ribasso d'asta) — euro 65.000,00

  Prestazioni a vacazione (riferimento art. 6, comma 2 del D.M. 17.06.2016)
  per i servizi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP, non suscettibili di un'esatta predeterminazione del corrispettivo **(corrispettivo non soggette a ribasso d'asta in quanto determinato in applicazione dei minimi tariffari)**
  ore 120,00 x euro/ora 50,00 = — euro 6.000,00

Atteso che

- la determinazione n. 3 del 21.04.2004 dell'ANAC prevede che, ferma restando l'opzione fondamentale del legislatore per una progettazione in senso proprio effettuata all'interno della stazione appaltante, ove nelle sue articolazioni organizzative non siano ravvisabili, oppure non siano disponibili o sufficienti, tutte le professionalità all'uopo necessarie, è possibile costituire gruppi di progettazione misti, formati da dipendenti aventi un'adeguata professionalità e da professionisti esterni occorrenti per l'implementazione dell'Ufficio tecnico della Stazione Appaltante, fermo restando l'obbligo di coordinamento interno;
- per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021 si applica l'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (in deroga a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) che prevede, **per servizi di importo inferiore ad euro 75.000,00**, l'affidamenti diretto da parte della stazione appaltante, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- la procedura di affidamento del servizio di cui al presente contratto, è stata espletata in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito "Portale") all'interno dell'area "RDO online" relativa alla presente procedura;
- fatto salvo quanto previsto all'art. 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatore economico si intendono validamente ed efficacemente effettuate per mezzo della piattaforma eAppalti della Regione FVG;
- l'offerta presentata in data 02.02.2021 per un importo netto di euro 45.000,00, oltre ad eventuali oneri previdenziali ed IVA, risulta congrua ed il ribasso applicato risulta vantaggioso per la Stazione appaltante;
- l'autocertificazione sui requisiti dell'operatore economico è stata resa mediante DGUE e dichiarazione complementare al DGUE elettronico;
- si può procedere con la stipula ed esecuzione del contratto in quanto, effettuate le verifiche di legge, l'Appaltatore risulta in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria adeguati (iscrizione all'Ordine degli ingegneri, ecc.);

- l'Appaltatore risulta regolare con versamento dei contributi come da certificato INARCASSA rilasciato in data 03.02.2021;
- la verifica del possesso dei requisiti si è conclusa positivamente, come risulta dal verbale del Responsabile del Procedimento in data 09.2021, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto la quale, ancorché non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- le funzioni di direttore dell'esecuzione del presente appalto di servizi, come *infra* definito, *ex* articoli 31 e 101 del Codice dei contratti, saranno svolte dallo stesso RUP;
- il finanziamento delle prestazioni indicate nel presente Accordo Quadro verrà puntualmente definito nei successivi Contratti Applicativi che, di volta in volta, in relazione agli interventi, specificheranno se rientrano nell'ambito delle somme a disposizione per realizzare gli interventi programmati e finanziati dalla Regione FVG o se fanno parte di attività che prevedono l'impegno di fondi propri della Società.

Tutto ciò premesso, considerato e atteso

il giorno ventitre del mese di febbraio dell'anno duemilaventuno (23.02.2021)
tra
Bortolussi Giuseppe il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Interporto Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. con sede in Pordenone – Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5, codice fiscale e partita IVA 00192610939, di seguito denominata "Stazione appaltante", da una parte
e
Govino ing. Raffaele nato a Milano il 15/12/1948 con studio in Via Gruppo Conegliano, 13 - Treviso p.iva 04270650262, di seguito denominato "Appaltatore o Professionista", dall'altra parte

si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1 – Premesse

Le premesse sopra esplicitate formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto dell'appalto - Durata - Penali

La presente procedura ha ad oggetto la conclusione di un accordo quadro, di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore economico per l'affidamento dei servizi relativi alle **prestazioni di ingegneria ferroviaria** da effettuare in collaborazione con l'Ufficio tecnico di Interporto per le attività di progettazione e direzione lavori relative al completamento e sviluppo del Centro intermodale, come specificate più dettagliatamente nel **Capitolato tecnico prestazionale** e nei rispettivi allegati che fanno parte integrante al presente contratto.
Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi previo avvio di appositi Contratti applicativi, ancorché non esaustivamente, hanno le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative definite nel Capitolato tecnico prestazionale allegato al presente contratto e puntualmente definite di volta in volta nei specifici Contratti.
Con riferimento al contenuto dei singoli Contratti Applicativi occorrerà indicare l'oggetto degli interventi o del gruppo degli interventi da eseguire, la descrizione delle prestazioni, i luoghi interessati dagli interventi, l'importo presunto degli stessi con indicazione delle quote riferite alla sicurezza laddove previste, il cronoprogramma e i termini utili per l'esecuzione di ciascun intervento, il metodo di contabilizzazione nonché gli eventuali documenti previsti in materia di sicurezza (DIVRI, ecc.).
I servizi oggetto di affidamento sono suddivisi per interventi da realizzare per il potenziamento e lo sviluppo del Terminal intermodale, come di seguito in sintesi riassunti:
01 - Allungamento del binario con funzione di asta di manovra;
02 - Fascio di binari per la sosta carri e raccordo magazzino ad ovest del Terminal;
03 - Posa rotaie su fondazioni già realizzate per gru a portale;

04 - 1^ fase stazione elementare (allacciamento alla linea di corsa UD-VE lato Udine)
Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che l'appalto non è diviso in lotti per le seguenti ragioni: *necessità che per la corretta esecuzione dell'appalto le prestazioni vengano erogate dal medesimo operatore economico.*
Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei servizi oggetto dell'offerta prodotta in sede di procedura di affidamento, che fa parte integrante del presente contratto, e alle condizioni tutte contenute nel presente Accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d'ora ad eseguire i predetti servizi sulla base di specifici eventuali contratti che verranno di volta in volta stipulati in relazione alle necessità della Stazione appaltante.
Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione appaltante nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo di **prestazioni** per un quantitativo inferiore a quanto previsto.
L'Appaltatore invece si impegna ad assumere e ad eseguire regolarmente i **singoli servizi** che la Stazione appaltante, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli mediante Contratti Applicativi.
L'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compresi il Capitolato tecnico prestazionale e gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire.
Il presente Accordo Quadro, **nei limiti di valore complessivo di affidamento pari ad euro 45.000,00**, ha una durata di 3 anni, *come previsto dall'art. 54, comma 1 del D.Lgs. 50/2016,* a decorrere dalla data di stipulazione e cesserà comunque di avere efficacia alla sua scadenza naturale, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale venga raggiunto in tale termine.
L'Accordo cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo contrattuale, anche qualora ciò intervenga prima del termine di 3 anni, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o maggiore compenso.
L'Appaltatore non avrà nulla a che pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la Società non darà esecuzione ai Contratti Applicativi.
Alla scadenza del termine l'Accordo cesserà di avere effetto, anche nel caso di utilizzo solo parziale dell'importo complessivo del presente affidamento. In tal caso l'Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa né alcun indennizzo, o qualsivoglia compenso in ordine ad un ipotetico quantitativo minimo di interventi da eseguire in attuazione del presente Accordo.
Si considereranno validamente affidati i servizi per i quali sia stato emesso l'apposito Contratto Applicativo e/o assunto l'impegno contabile della relativa spesa entro la data di scadenza dell'Accordo quadro. Dalla data di scadenza dell'Accordo non potranno essere affidati ulteriori interventi (fatta eccezione a quanto in appresso indicato), ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati.
Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di servizi richiesti con Contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal Contratto Applicativo per l'ultimazione. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione del corrispettivo, che comprende e compensa ogni relativo onere.
Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo Contratto applicativo.
Per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate nei singoli Contratti Applicativi, sarà comminata all'Appaltatore una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Contratto Applicativo. Tale penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo relativo allo specifico Contratto Applicativo. Qualora l'ammontare complessivo delle penali, applicate nel corso dell'esecuzione del singolo Contratto Applicativo, superi il 10% del corrispettivo pattuito per il singolo contratto, il Responsabile del Procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del relativo Contratto Applicativo e la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.

Articolo 3 – Tipologia e modalità di svolgimento dell'incarico - Subappalti

Tipologia dell'incarico

Le attività in esame relative ai servizi di ingegneria - ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) - ricadono all'interno dei servizi tecnici di supporto tecnico alle attività dell'Ufficio tecnico di Interporto, in quanto propedeutiche alla redazione dei progetti e di supporto/integrazione alle attività di direzione lavori.

Modalità di svolgimento dell'incarico

L'Appaltatore si impegna ad eseguire **le prestazioni** che gli vengono affidate in base al presente Accordo in modo impeccabile e dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto dei successivi e conseguenti Contratti Applicativi.

L'Appaltatore dovrà adempiere alle indicazioni del Responsabile del procedimento e/o Direttore dell'esecuzione, che ha la facoltà di imporre diverse e differenti fasi durante lo svolgimento dei servizi affidati, anche modificando la programmazione iniziale, per motivi legati all'operatività delle aree oggetto di intervento.

L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità della Stazione Appaltante, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione del personale dipendente e di igiene e sicurezza del lavoro.

Delle prestazioni eseguite dovrà essere tenuta regolare contabilità.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare le condizioni tutte contenute nel presente Accordo, negli atti in esso richiamati e/o ad esso allegati; lo stesso Appaltatore si impegna, sin d'ora, ad eseguire i servizi oggetto dell'affidamento sulla base di specifici eventuali contratti che verranno di volta in volta stipulati in relazione alle necessità di Interporto.

Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo di servizi per un quantitativo minimo predefinito.

L'Appaltatore invece si impegna ad assumere e ad eseguire regolarmente i singoli interventi che la Stazione appaltante, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.

L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto stabilito nel presente Contratto sarà effettuato dal R.U.P. o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 102, comma 2 del Codice dei Contratti.

I servizi di cui al presente Accordo saranno affidati sulla base delle specifiche tecniche del Capitolato prestazionale ed eventualmente integrate nei singoli Contratti applicativi.

Costituiranno parte integrante di ciascun Contratto Applicativo, oltre agli eventuali elaborati di progetto e capitolati (prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente Accordo, alle quali l'Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione di tutti gli interventi.

Subappalti

L'eventuale subappalto è limitato alle ipotesi di cui all'art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Resta, comunque, impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto è comunque ammesso nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto tenuto conto sia della natura del servizio che del bando tipo n. 3, come aggiornato dall'ANAC.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente gara.

L'aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Articolo 4 – Oneri della Stazione Appaltante

Sono a carico della Stazione appaltante gli obblighi della messa a disposizione di idonea documentazione tecnica progettuale disponibile all'atto della stipula del Contratto Applicativo.

La Stazione appaltante si impegna a collaborare con il professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico, consentendogli ogni attività di accesso e controllo negli immobili di proprietà, ai documenti ed ai dati necessari per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 5 – Responsabilità e obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante dello svolgimento delle attività affidate. A tal fine si impegna ad eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.
L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà della stessa e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori.
L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività necessarie ai fini delle indagini geognostiche e geologiche affidate.
L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante.
L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.
L'Appaltatore, in particolare, dovrà:

- svolgere le prestazioni affidate tenendosi in costante contatto con la Stazione appaltante tramite il Responsabile del procedimento, il quale si fa carico di coordinare le attività di progettazione con quelle che verranno svolte dall'Ufficio tecnico di Interporto;
- partecipare nel corso della redazione del progetto alle riunioni presso gli uffici della Stazione appaltante, finalizzate alle verifiche preliminari ed accettazione delle prestazioni svolte in relazione alla risoluzione di eventuali problematiche ed agli obbiettivi da raggiungere;
- garantire l'assistenza tecnico-amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla Stazione appaltante da norme cogenti o prescrizioni da parte degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni.

L'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 6 – Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, oltre alle premesse, la documentazione qui di seguito elencata:
a) l'Offerta;
b) il Capitolato tecnico prestazionale e allegati;
c) la polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile e professionale;
d) il Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) se dovuto ai sensi della normativa vigente.
I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Stazione Appaltante.
In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione del servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
In occasione degli affidamenti dei singoli servizi, il Capitolato tecnico prestazionale potrà essere adeguato alla loro specificità ed alla normativa, amministrativa e tecnica, vigente in quel momento. I prezzi utilizzati per la stima degli interventi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro. Qualora in fase di affidamento dell'intervento dovesse risultare necessario individuare una nuova prestazione non prevista nel Capitolato tecnico prestazionale, si procederà alla determinazione del nuovo prezzo mediante l'analisi dei prezzi elementari di cui all'art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Accordo Quadro si fa rinvio al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (per le parti ancora

vigenti), al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché al Codice Civile.

ART. 7 – Ammontare dell'appalto

Il compenso per i servizi tecnici oggetto del presente contratto, tenendo conto delle prestazioni professionali da svolgere, del grado di complessità dell'incarico e nel rispetto della dignità professionale in relazione all'art. 2233 del Codice Civile, è stato determinato, con riferimento al D.M. 17.06.2016, con i seguenti criteri:

a) a percentuale per le prestazioni che trovano un'appropriata quantificazione mediante applicazione dei parametri tariffari;
b) a vacazione per le prestazioni non suscettibili di un'esatta valutazione a percentuale, in cui non è possibile quantificare a priori il tempo necessario per il loro espletamento.

Il valore massimo stimato dei servizi che potranno essere affidati per tutta la durata del presente accordo quadro, come risulta dall'offerta dell'Appaltatore, ammonta a complessivi **euro 45.000,00**, comprensivo di ogni spesa e compensi accessori ed al netto di eventuali oneri previdenziali ed IVA, così ripartito:

a) Corrispettivo a percentuale determinate con riferimento agli interventi relativi agli impianti ferroviari per le prestazioni da svolgere in collaborazione con l'Ufficio tecnico di Interporto

01 - Allungamento del binario con funzione di asta di manovra	
• Progetto esecutivo e direzione lavori	euro 7.260,00
02 - Fascio di binari per la sosta carri e raccordo magazzino ad ovest del Terminal	
• Progetto esecutivo e direzione lavori	euro 23.940,00
03 - Posa rotaie su fondazioni già realizzate per gru a portale	
• Progetto esecutivo	euro 5.400,00
04 - 1^ fase stazione elementare (allacciamento alla linea di corsa UD-VE lato Udine)	
• Progetto di fattibilità	euro 2.400,00
Totale corrispettivo a percentuale al netto del ribasso d'asta	euro 39.000,00

b) Prestazioni a vacazione (riferimento art. 6, comma 2 del D.M. 17.06.2016)
per servizi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP, non suscettibili di un'esatta predeterminazione del corrispettivo
ore 120,00 x euro/ora 50,00 = euro 6.000,00

Ai compensi per le prestazioni a percentuale, di cui al **punto a**), determinati secondo il D.M. 17.06.2016 e comprensivi della percentuale forfetaria per spese ed oneri accessori, è stato applicato un ribasso pari al 40,00% offerto dall'Appaltatore.

Le prestazioni a vacazione, di cui al **punto b)**, con riferimento all'art. 6, comma 2 del D.M. 17.06.2016, verranno valutate in base al tempo effettivamente impiegato dal professionista incaricato mediante applicazione della tariffa di euro/ora 50,00, **non sono soggette a ribasso in quanto già corrispondenti ai minimi tariffari.**

I costi della sicurezza interferenziali sono pari a Euro .....0 (zero), in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza e non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (*nel caso, invece, in cui sussistano i suddetti rischi ne va dato atto e va altresì specificato se tali rischi siano stati gestiti tramite DUVRI e se si rende necessario corrispondere all'operatore economico il pagamento di somme per la gestione dei predetti rischi interferenziali*).

Il corrispettivo, determinato a "corpo", in riferimento ad ogni singolo intervento, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto e di tutti i documenti contrattuali.

L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidati, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto, a rivalutazioni o revisioni di

qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.
Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

Articolo 8 – Contabilità e pagamenti delle prestazioni

Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato gli importi dei servizi affidati con i singoli Contratti Applicativi in esecuzione del presente Accordo Quadro, comprensivi degli oneri per la sicurezza.
La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della procedura di affidamento e dell'eventuale costituzione della cauzione.
L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei servizi che, in base al presente Accordo, saranno richiesti dalla Stazione Appaltante con specifici Contratti Applicativi, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei Contratti Applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro.
Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno contabilizzate dopo consegna della documentazione tecnica parziale per ogni fase operativa prevista. La fatturazione in esame sarà successiva alla trasmissione in originale della suddetta documentazione.
Il pagamento delle predette quote di corrispettivo, in relazione ai servizi afferenti i singoli interventi, previa verifica del regolare svolgimento delle relative prestazioni e della regolarità contributiva, avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle relative fatture, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.:
Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Appaltatore dichiara che la persona delegata ad operare sul conto corrente innanzi indicato è il sig. GOVINO RAFFAELE

Articolo 9 – Requisiti - Garanzie

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico in parola, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
L'Appaltatore ha consegnato alla Stazione Appaltante una polizza, stipulata con compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del "ramo responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, di responsabilità civile professionale che prevede una garanzia per un massimale non inferiore a euro 250.000,00.
La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese non previste.
L'Appaltatore assume altresì in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o sub-appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante) nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto ovvero derivanti da violazione, da parte dell'Appaltatore e/o sub-appaltatore e/o sub-fornitore, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità, connessi o in ogni caso afferenti l'esecuzione del presente Contratto. In particolare, l'Appaltatore dovrà tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità la Stazione Appaltante per qualsiasi danno l'Appaltatore stesso possa aver arrecato alle persone e/o ai beni di cui sopra.
A fronte dell'obbligo di cui al precedente paragrafo, l'Appaltatore ha stipulato la polizza assicurativa n. PI-31560420M3 con Arch Insurance in data 19/11/2020.

Articolo 10 – Regolarità fiscale

L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento apposite clausole che prevedano:
a. l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale;

b. l'esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto.

Articolo 11 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti.

E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del Codice dei Contratti.

Articolo 12 - Recesso.

La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni momento, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti, e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso nonché del [10% (dieci per cento)] del corrispettivo del servizio non eseguito. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto di seguito indicato nel presente contratto.

Articolo 13 – Risoluzione del contratto.

Per la risoluzione del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La Stazione Appaltante avrà, inoltre, il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o PEC ex art. 1454 c.c., nei casi qui di seguito indicati:

a) inadempimento alle disposizioni contrattuali, del R.U.P. o del direttore dell'esecuzione del Contratto circa i tempi di esecuzione;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
c) sospensione dei servizi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal Contratto;
e) cessione anche parziale del Contratto;
f) scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo delle attività;
h) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
i) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

Il Contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;

- ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lettera b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, raccomandata A/R, PEC).
In caso di risoluzione del Contratto, la stazione appaltante provvederà ad agire per il ristoro dell'eventuale danno subito.
L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

Articolo 14 – Riservatezza e proprietà dei documenti.

L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'appalto.
L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere alla stessa restituiti al completamento dei servizi.
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico del Progetto e dei singoli elaborati che lo compongono e degli elaborati prodotti all'esito delle attività di rilievo, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.
Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva del Progetto, degli elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da qualsiasi eccezioni di sorta.
L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.
L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

Articolo 15 – Controversie - Rinvio

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente disciplinare di incarico - comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione - saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Pordenone.
Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente in materia, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Articolo 16 – Codice di comportamento.

L'Appaltatore si obbliga a operare/svolgere l'attività oggetto del presente Contratto, in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti nel Codice Etico fatto proprio dalla Stazione Appaltante che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e accettare ed integralmente disponibile nel sito della stazione appaltante.

Articolo 17 – Elezione domicilio

Per tutti gli effetti del presente atto il professionista elegge domicilio legale presso la sede di Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile.

Articolo 18 – Adempimenti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 - Regolamento UE 216/679 entrato in vigore il 25.05.2018

Le parti danno atto di essere informati che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Nel corso del rapporto contrattuale le parti potranno fornirsi dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 ("materia di protezione dei dati personali").
I dati verranno acquisiti ai fini contrattuali e dell'esecuzione dell'incarico, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Pertanto, ai fini dell'esecuzione del presente incarico, con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di essere state debitamente informate in merito al trattamento dati personali e di autorizzarne il reciproco trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Articolo 19 - Obblighi di tracciabilità flussi finanziari (Legge n. 136/2010)

Fermo restando quanto precede, l'Appaltatore si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le fatture dovranno essere redatte in formato elettronico e dovranno riportare: i codici C.I.G. e C.U.P, CODICE UNIVOCO e motivazione specificando la percentuale di corrispettivo contrattuale della quale si richiede il pagamento.
La Stazione appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto *ex* articolo 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 della L. 136/2010, Interporto S.p.A. procederà nei confronti dei contratti stipulati tra l'appaltatore e i subappaltatori alla verifica dell'avvenuto inserimento, a pena di nullità assoluta, di apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla anzidetta legge.
L'appaltatore che, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L. 136/2010, ha notizia dell'inadempimento del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente Interporto spa e la Prefettura territorialmente competente.

Articolo 20 – Modello Organizzativo (ex D.Lgs. 231/2001)

Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone spa, in conformità al D.Lgs. 231/2001, ha approvato ed adottato il proprio Codice Etico quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile/scaricabile sul sito www.interportocentroingrosso.com alla sezione "Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali".
Tutti i fornitori sono obbligati ad attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e l'eventuale

risarcimento del danno patito da Interporto.

Articolo 21 – Responsabile del trattamento dei dati

Responsabile del Trattamento dei dati è il sig. Bortolussi Giuseppe, Amministratore Delegato della Società. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 03/06/2003 n. 196.

Articolo 22 – Responsabile del Procedimento

La persona incaricata a svolgere le funzioni di Responsabile del Procedimento è il p.i. De Paoli Alfredo (tel. 0434573144, e-mail: depaoli@interportocentroingrosso.com.

Articolo 23 – Spese contrattuali, imposte, tasse.

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali e tutte le spese di bollo e registro della copia del Contratto e dei documenti e disegni di progetto;
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle attività;
c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.
Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle attività, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, fossero necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore. Trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi oggetto dell'Appalto.
Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali esclusi.
In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

* * * * *

IL PROFESSIONISTA
Govino ing. Raffaele

L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI INTERPORTO-CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.p.A.
Rag. Giuseppe Bortolussi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
p.i. De Paoli Alfredo